

GIORGIO ARMANI

CODICE DI SOSTENIBILITÀ FORNITORI

Versione	Data	Redazione a cura di
1	14/03/2022	Dipartimento di Sostenibilità
2	14/03/2024	

GIORGIO ARMANI S.p.A.

Sede legale: Via Borgonuovo, 11 · 20121 Milano · Tel. +39 02 72318.1 · Fax. +39 02 58191900

Unità locali: Via Borgonuovo, 18 · 20121 Milano · Tel. +39 02 72318.1

Via Bergognone nr. 38, 46 e 59 · 20144 Milano · Tel. +39 02 83106.1

Capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente versato · Registro Imprese Milano

Codice fiscale: 02342990153 e Partita IVA di Gruppo: 10985020964 · R.E.A. MI 919502

GIORGIO ARMANI

INDICE

1.0 INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.0 ATTIVITÀ DI AUDIT E MONITORAGGIO	3
3.0 LEGGI E REGOLAMENTI	4
4.0 ANTICORRUZIONE ED ETICA COMMERCIALE.....	4
5.0 RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	4
5.1 LAVORO MINORILE.....	5
5.2 LAVORO FORZATO E OBBLIGATO	5
5.3 LAVORO DI STRANIERI E MIGRANTI	6
5.4 DISCIPLINA, ABUSO E MOLESTIE.....	6
5.5 DISCRIMINAZIONE.....	6
5.6 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA.....	7
5.7 COMPENSI	7
5.7.1 BENEFIT.....	8
5.7.2 PRATICHE DI ASSUNZIONE E OCCUPAZIONE.....	8
5.8 ORARIO DI LAVORO.....	8
5.9 SALUTE E SICUREZZA – LAVORO E SPAZIO ABITATIVO.....	9
5.10 CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ.....	9
5.11 SISTEMI DI GESTIONE	9
6.0 PROTEZIONE AMBIENTALE.....	10
6.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	11
6.2 BENESSERE DEGLI ANIMALI	13
7.0 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI.....	14
7.1 TRACCIABILITÀ	14
7.2 PAESI DI APPROVVIGIONAMENTO AD ALTO RISCHIO.....	14
7.3 MATERIALI E FIBRE.....	15
7.3.1 MATERIALI NATURALI DI ORIGINE VEGETALE.....	15
7.3.2 MATERIALI NATURALI DI ORIGINE ANIMALE.....	15
7.3.3 FIBRE SINTETICHE E MATERIE PLASTICHE.....	17
7.3.4 FIBRE CELLULOSICHE E MATERIALI ARTIFICIALI DI ORIGINE FORESTALE.....	18
7.3.5 ALTRI MATERIALI	19
8.0 ACQUISTI DI SERVIZI.....	20
8.1 SERVIZI DI PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE.....	20
8.2 SERVIZI DI SICUREZZA	20
8.3 SERVIZI DI TRASPORTO E ALLOGGIO	20
8.4 RISTORAZIONE E CATERING	20
8.5 SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI.....	21
9.0 IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ	22
APPENDICE I: PRINCIPALI CONVENZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE	24
APPENDICE II: PRINCIPALI PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE, PROTOCOLLI E INIZIATIVE INTERNAZIONALI E MARCHI RILEVANTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE.....	25
APPENDICE III: CERTIFICAZIONI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI	27

GIORGIO ARMANI

1.0 INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il GRUPPO ARMANI (di seguito anche "GRUPPO") si impegna al miglioramento della qualità della vita delle persone e alla protezione dell'ambiente, nello specifico provvedendo a:

- garantire la tutela dei diritti umani, la salute e il benessere dei dipendenti, condizioni di lavoro eque e un salario vivibile per tutti i lavoratori;
- vietare lo sfruttamento del lavoro minorile e/o forzato;
- ridurre al minimo i potenziali rischi e impatti ambientali e sociali;
- garantire un impatto minimo sull'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- utilizzare le risorse naturali in modo responsabile e aumentare l'efficienza nell'uso dei materiali;
- minimizzare e ottimizzare la produzione di rifiuti;
- sostenere l'approvvigionamento sostenibile dei materiali di produzione;
- proteggere la biodiversità e rispettare il benessere degli animali;
- creare un impatto positivo all'interno delle comunità locali.

Il presente Codice sostiene tale impegno e si applica a tutti i fornitori e subfornitori del GRUPPO, sulla base del tipo di fornitura e del rapporto commerciale esistente tra le parti. Con il termine 'FORNITORE' ci si riferirà a fornitori quali i fornitori di materia prima, fornitori di faon, fornitori di prodotto finito e fornitori di servizi.

Il FORNITORE è tenuto a comunicare, far rispettare e promuovere il presente Codice a tutte le proprie controllate e ai propri fornitori di materiali e servizi impiegati nei processi e in qualsivoglia altra attività svolta per conto del GRUPPO ARMANI (compresi coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti nell'approvvigionamento delle materie prime, nel processo di produzione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nelle procedure di acquisto e in altri servizi).

Il FORNITORE dovrà assicurarsi che i propri subfornitori abbiano firmato un documento in cui accettano il presente Codice e i requisiti inclusi e garantiscono di condividerlo con il GRUPPO. Se applicabile, il FORNITORE dovrà includere il presente Codice o una dichiarazione equivalente nei suoi contratti con i subfornitori. Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono responsabili del monitoraggio dell'adesione a tali requisiti e sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la *due diligence* nelle rispettive *supply chain* in linea con il presente Codice.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno fornire al GRUPPO ARMANI una informativa completa sull'attività di subfornitura e subappalto e ottenere l'approvazione dell'utilizzo di subfornitori e subappaltatori nelle attività relative al GRUPPO.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno richiedere a tutti i subappaltatori impegnati in attività relative al GRUPPO di rispettare il presente Codice. Il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegneranno in attività di *due diligence* per verificare tale conformità.

2.0 ATTIVITÀ DI AUDIT E MONITORAGGIO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno consentire l'accesso ai propri locali, al personale e ai dipendenti per le verifiche ispettive e i controlli da parte del GRUPPO ARMANI e/o degli auditor/controller/ispettori e per rispondere alle richieste di informazioni da parte del GRUPPO e/o degli auditor/controller/ispettori. In particolare, il GRUPPO ARMANI e/o i suoi rappresentanti si riservano il diritto di condurre audit annunciati, semi-annunciati e/o non annunciati per monitorare la conformità del FORNITORE e dei suoi subfornitori. Il FORNITORE e i suoi subfornitori e subappaltatori dovranno garantire il pieno accesso a tutte le strutture, compresi gli alloggi dei lavoratori, la documentazione e concedere il permesso di condurre colloqui riservati con i lavoratori. Il GRUPPO ARMANI si riserva il diritto di sospendere o interrompere il rapporto, qualora vengano rilevate non conformità al Codice.

GIORGIO ARMANI

3.0 LEGGI E REGOLAMENTI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti a rispettare:

- tutti i requisiti legali applicabili, le leggi nazionali e internazionali, i regolamenti, i contratti collettivi e integrativi in termini di rispetto dei diritti umani e dei diritti dei dipendenti sul posto di lavoro e di rispetto dell'ambiente;
- il presente Codice di Sostenibilità;
- le convenzioni e le dichiarazioni internazionali elencate nell'APPENDICE I: PRINCIPALI CONVENZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono chiamati a rispettare, quanto meno, tutte le leggi e i regolamenti applicabili nel paese o nei paesi in cui operano. Il presente Codice può stabilire standard che vanno oltre la legislazione locale e che fanno riferimento alle migliori pratiche o convenzioni accettate a livello internazionale; in tali casi, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno attenersi allo standard più stringente. Nel caso in cui tali principi siano in contrasto con le leggi e i regolamenti locali o non siano conformi alla legislazione locale, il FORNITORE ne dovrà dare tempestiva comunicazione al GRUPPO ARMANI.

L'osservanza del presente Codice sarà considerata una condizione obbligatoria in tutti i rapporti contrattuali tra il GRUPPO e tutti i fornitori, rendendoli legalmente responsabili del rispetto del Codice stesso. L'inosservanza può comportare misure correttive immediate, la sospensione o la risoluzione dei rapporti contrattuali, a seconda della gravità della o delle violazioni dei suddetti principi.

4.0 ANTICORRUZIONE ED ETICA COMMERCIALE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non devono essere coinvolti in alcuna forma di corruzione o concussione, inclusi pagamenti di facilitazione, tangenti illegali, o pagamenti segreti o altri pagamenti impropri in qualsiasi forma.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono stabilire una politica che disciplini i pagamenti di facilitazione e di tangenti e garantire che siano attuate le tutele per gli informatori, come richiesto dalla legge.

I lavoratori devono sentirsi liberi di rifiutare di partecipare a pagamenti di tangenti o di facilitazione sostenuti dalla struttura e devono essere consapevoli che non subiranno demansionamenti, penalità o altre conseguenze negative per aver effettuato una segnalazione, o per aver rifiutato di pagare una tangente o un pagamento di facilitazione, anche se questa azione può comportare la perdita di attività da parte della struttura.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono mantenere registri contabili accurati e veritieri e idonea documentazione aziendale come richiesto dalla legge. I registri non devono essere falsificati in alcun modo o rappresentare erroneamente le pratiche del FORNITORE. I lavoratori non possono essere indebitamente influenzati a fare dichiarazioni false sull'attività del FORNITORE.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di riservatezza dei dati. In particolare, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno raccogliere, utilizzare o elaborare tutte le informazioni personali, in particolare dei loro lavoratori, con ragionevole cura.

5.0 RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DEI DIRITTI DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori assumeranno i lavoratori sulla base di contratti formali in conformità con la legislazione locale e nel rispetto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Dichiarazione dell'ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro. La definizione di "lavoratore" comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dirigenti, il personale d'ufficio e di produzione, la manodopera appaltata e importata e i lavoratori part-time, a tempo determinato, temporanei, somministrati e/o stagionali.

Dovrà essere compiuto quanto possibile per garantire condizioni di lavoro regolari e sicure.

GIORGIO ARMANI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti a rispettare, nei confronti del proprio personale, tutti gli obblighi in materia di lavoro, salute e sicurezza, occupazione e retribuzione, previdenza e assistenza sociale previsti dalla legge, dalla contrattazione nazionale applicabile al rispettivo settore industriale e da eventuali accordi territoriali e aziendali, anche integrativi, in vigore per tutta la durata del contratto.

In base al *Modern Slavery Statement* del GRUPPO ARMANI, il Gruppo non tollera la schiavitù moderna, il lavoro forzato o minorile e agirà con rapidità nel caso in cui un audit o un'accusa portino alla luce una violazione di tali principi.

5.1 LAVORO MINORILE

Nel rispetto delle Convenzioni ILO n° 182 sulla proibizione delle Peggiori Forme di Lavoro Minorile, e n° 138 sull'Età Minima, il FORNITORE e i suoi subfornitori non assumeranno lavoratori che abbiano meno di 15 anni (o 14; ove la legge stabilisse un'età più alta per il lavoro o per la frequenza della scuola dell'obbligo, prevarrà tale età più alta), e i lavoratori di età inferiore a 18 non saranno impiegati in lavori pericolosi, tra cui lavoro notturno e lavoro straordinario.

Laddove consentito dalla legge, i minori o i giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono tuttavia lavorare durante le ore notturne e non devono essere esposti a situazioni - all'interno o all'esterno del luogo di lavoro - pericolose o insicure per la loro salute fisica e mentale e per il loro sviluppo.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori svilupperanno, parteciperanno e daranno il loro contributo alle politiche e ai programmi di recupero per i lavoratori adolescenti, per garantire che raggiungano un livello di istruzione adeguato.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno implementare un sistema di gestione che verifichi l'età di ciascun dipendente tramite l'esame di documenti legalmente validi.

L'occupazione di tirocinanti/apprendisti di età inferiore o superiore a 18 anni avverrà in conformità con la legislazione locale e con il presente Codice.

I programmi di apprendistato/tirocinio non devono essere utilizzati per evitare sistematicamente il pagamento di salari e benefit.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno garantire l'esistenza di procedure di verifica dell'età e basarsi esclusivamente su documenti ufficiali di identificazione governativi e registri scolastici. Qualora il FORNITORE e i suoi subfornitori individuino l'esistenza di lavoro minorile nelle attività del FORNITORE, quest'ultimo dovrà attuare un piano d'azione correttivo che risolva efficacemente la situazione e tenga conto del benessere del minore.

5.2 LAVORO FORZATO E OBBLIGATO

Né il FORNITORE né le agenzie di lavoro temporaneo utilizzate dal FORNITORE o dai suoi subfornitori dovranno impegnarsi in pratiche di lavoro forzato¹, obbligato, carcerario, per ripagare i debiti², vincolato, schiavitù³ o tratta di persone⁴.

Per lavoro forzato o obbligato si intende ogni lavoro o servizio che viene richiesto a una persona sotto la minaccia di una sanzione e per il quale la persona stessa non si è offerta volontariamente. Tutti i lavoratori saranno in possesso di o avranno accesso diretto ai propri documenti di identità personale e sarà garantita loro piena libertà di movimento.

I lavoratori non saranno soggetti a depositi o vincoli come condizione per il loro impiego.

Né l'azienda né qualsiasi altra entità che fornisca manodopera all'azienda tratterranno alcuna parte dei salari e/o delle indennità dei dipendenti, né sequestreranno i loro beni o documenti allo scopo di costringere i dipendenti a continuare il loro rapporto di lavoro con l'azienda.

¹ Come definito nelle Convenzioni dell'ILO n. 105 Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato e n. 29 Convenzione sul lavoro forzato.

² Come definito nella Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (1956).

³ Come definito nella Convenzione sulla Schiavitù (1926).

⁴ Come definito nel Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000).

GIORGIO ARMANI

5.3 LAVORO DI STRANIERI E MIGRANTI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono, come minimo, fare riferimento alla Convenzione ILO n. 181 delle agenzie per l'impiego private per gli standard relativi ai lavoratori assunti tramite agenzie di collocamento. Nel caso, il FORNITORE e i suoi subfornitori si rivolgeranno esclusivamente ad agenzie per il lavoro affidabili e iscritte nei relativi albi governativi.

I lavoratori non pagheranno alcuna tassa di assunzione, spese di viaggio o costi amministrativi (ad esempio, la domanda di visto) ai fini dell'impiego e non potranno essere addebitati oneri relativi per l'ottenimento o il mantenimento del lavoro da parte del lavoratore. Se i lavoratori migranti sono assunti dall'estero, il datore di lavoro deve provvedere al costo del viaggio di ritorno del lavoratore una volta cessato l'impiego. Nel caso in cui vengano addebitate delle spese, i datori di lavoro devono adoperarsi per rimborsare tempestivamente i lavoratori.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a far sì che i lavoratori mantengano il controllo dei propri documenti di viaggio e che abbiano piena libertà di movimento. Inoltre tutti i lavoratori devono essere informati, in una lingua a loro comprensibile, delle condizioni fondamentali relative al proprio impiego, prima di lasciare il loro Paese d'origine.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a svolgere le attività di *due diligence* per garantire che l'agenzia del lavoro e/o le pratiche di assunzione e di impiego degli intermediari del lavoro siano conformi alla legge e al presente Codice.

Nel caso il FORNITORE fornisca un alloggio, non vi saranno restrizioni irragionevoli agli spostamenti dei lavoratori e i lavoratori dovranno pagare per l'alloggio solo tariffe equivalenti a quelle del mercato locale.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non devono discriminare in alcun modo i lavoratori stranieri e migranti. Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono rispettare le esigenze culturali e religiose dei lavoratori stranieri e migranti e accogliere le pratiche religiose nella misura del possibile.

Tutti i lavoratori stranieri e migranti devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva. Laddove ciò sia legalmente vietato, il FORNITORE deve garantire mezzi alternativi di rappresentanza dei lavoratori stranieri e migranti.

5.4 DISCIPLINA, ABUSO E MOLESTIE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori non dovranno assumere alcun comportamento minaccioso, offensivo o finalizzato allo sfruttamento o alle molestie sessuali, compresi gesti, linguaggio o contatto fisico, sia sul luogo di lavoro che, se applicabile, nelle residenze o in altre aree messe a disposizione dei dipendenti dall'azienda.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno trattare tutti i propri dipendenti con dignità e rispetto. Il FORNITORE e i suoi subfornitori non dovranno incitare o tollerare punizioni fisiche, abusi verbali, fisici o mentali, coercizione mentale o fisica o minacce nei confronti dei dipendenti, né sanzioni pecuniarie/detrazioni.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti ad attuare una procedura disciplinare scritta che supporti ed implementi gli standard del presente Codice.

5.5 DISCRIMINAZIONE

In conformità con le convenzioni dell'ILO n° 100 sulla Parità retributiva e n° 111 sulla Discriminazione (impiego e professione), il FORNITORE e i suoi subfornitori non devono adottare o promuovere alcuna forma di discriminazione o trattamento preferenziale dei lavoratori in alcun aspetto del proprio lavoro, incluso, in via meramente esemplificativa, in relazione alla loro assunzione, termini di lavoro, promozione, accesso alla formazione, cessazione, pensionamento, sulla base della loro etnia, genere, identità di genere, nazionalità, religione, età, maternità, stato civile, origine sociale o etnica, orientamento sessuale, opinioni politiche, disabilità, affiliazione, non-affiliazione, o qualsiasi altro stato o caratteristica personale.

I lavoratori non saranno soggetti a controlli medici illegali come condizione per la loro assunzione o il loro impiego.

GIORGIO ARMANI

Il FORNITORE si impegna a promuovere e sviluppare l'attuazione di una strategia a lungo termine per incorporare la diversità e l'inclusione sul luogo di lavoro, volta a creare un luogo di lavoro equo, mettendo in atto azioni positive orientate all'emancipazione femminile e all'inclusione di tutti i tipi di diversità, identificando obiettivi in materia di diversità e inclusione, rischi e opportunità, azioni, misure, risultati e impatti.

5.6 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E NEGOZIAZIONE COLLETTIVA

In conformità con le convenzioni dell'ILO n° 87 sulla Libertà di associazione e sulla protezione del diritto di organizzazione e n° 98 sul Diritto di organizzazione e negoziazione collettiva, il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti a rispettare il diritto dei lavoratori in relazione alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva senza operare alcuna interferenza o ritorsione. In particolare, devono garantire ai dipendenti il diritto di fondare, partecipare e organizzare sindacati secondo la propria volontà e il diritto di contrattare collettivamente attraverso i sindacati. Nel caso in cui la libertà di associazione e il diritto di contrattazione collettiva siano limitati dalla legge, l'azienda deve consentire ai lavoratori di eleggere liberamente i propri rappresentanti.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono garantire che i rappresentanti dei lavoratori e il personale impegnato nell'organizzazione dei lavoratori non siano esposti a discriminazioni, molestie, intimidazioni o ritorsioni.

Qualora la legislazione vigente limiti tali diritti, il FORNITORE e i suoi subfornitori promuoveranno modalità alternative per facilitare la rappresentanza dei lavoratori.

5.7 COMPENSI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori rispetteranno il diritto dei dipendenti a un salario di vivibile, sufficiente a soddisfare le esigenze di base del personale e a fornire un reddito discrezionale. Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno garantire che il salario vivibile corrisposto per una normale settimana lavorativa, esclusi gli straordinari, corrisponda almeno agli standard minimi legali o di settore, o ai contratti collettivi di lavoro (ove applicabili): i lavoratori riceveranno il valore più alto.

Non sono ammesse detrazioni dal salario a fini disciplinari. Eventuali eccezioni a questa regola saranno applicabili solo al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- le detrazioni dal salario per motivi disciplinari sono consentite dalle leggi nazionali;
- è in vigore un contratto collettivo di lavoro liberamente negoziato che consente questa pratica.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno garantire che il pagamento degli stipendi e dei salari sia conforme alle leggi vigenti e che i pagamenti non vengano effettuati in contanti ma con altri mezzi tracciabili, a seconda di quale sia il più adatto ai desideri dei lavoratori. Inoltre, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno garantire che le strutture salariali dei dipendenti siano chiaramente e debitamente specificate per iscritto per ogni periodo di paga, in modo che i dipendenti ricevano un pagamento regolare e tempestivo dei salari e una busta paga dettagliata per ogni periodo di paga. I registri delle retribuzioni dovranno essere conservati per verificare che tutti i pagamenti, i benefit e le detrazioni dalla retribuzione dei dipendenti siano conformi alle leggi e ai regolamenti locali, ai contratti collettivi di lavoro applicabili e al presente Codice.

Tutto il lavoro straordinario deve essere retribuito a un tasso superiore a quello normale (tasso di premio), come previsto dalle leggi nazionali. Tuttavia, nei Paesi in cui i tassi di retribuzione del lavoro straordinario non sono regolati dalla legge o dai contratti collettivi, il lavoro straordinario deve essere retribuito secondo gli standard prevalenti nel settore, a condizioni più favorevoli per il lavoratore.

I contratti di apprendistato e di formazione sono incoraggiati a condizione che la retribuzione sia conforme alla legislazione locale e che siano garantiti adeguati livelli di formazione e sviluppo.

Il lavoro a distanza deve essere retribuito sulla base di un salario minimo orario garantito, con un monitoraggio verificabile dei calcoli salariali e della capacità produttiva.

GIORGIO ARMANI

5.7.1 BENEFIT

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono fornire a tutti i lavoratori i benefici legali, in particolare la previdenza sociale, il congedo annuale, le ferie legali e il congedo parentale. Indipendentemente dalla legge, il FORNITORE e i suoi subfornitori devono sforzarsi di fornire un minimo di 14 settimane di congedo di maternità in conformità con la Convenzione ILO n. 183 sulla tutela della maternità, e sono incoraggiati a fornire sia agli uomini che alle donne condizioni di lavoro dignitose che possano sostenerli nel loro ruolo di genitori e tutori.

5.7.2 PRATICHE DI ASSUNZIONE E OCCUPAZIONE

Tutti i lavoratori devono avere un contratto di lavoro legale.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono fornire a tutti i lavoratori una copia delle loro condizioni di impiego per iscritto e nella lingua ufficiale e in qualsiasi lingua compresa dal dipendente e assicurarsi che i dipendenti comprendano appieno le condizioni di impiego prima di iniziare a lavorare per il FORNITORE. Queste informazioni devono includere i termini e le condizioni chiave, inclusi i salari e i benefit marginali, la frequenza dei pagamenti, le detrazioni, l'orario di lavoro, le ferie, i termini di preavviso, l'indennità di malattia, l'indennità di maternità, la sede di lavoro, le condizioni di vita, l'alloggio e i costi associati, qualsiasi costo significativo da addebitare al candidato e, se applicabile, la natura pericolosa del lavoro.

I dipendenti non devono essere tenuti a firmare un contratto incompleto.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono astenersi dal ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato, temporanei o ad altri programmi di lavoro non a tempo pieno, falsi apprendistati e simili per evitare sistematicamente di adempiere i propri obblighi nei confronti dei dipendenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di lavoro e sicurezza sociale (ad es. diritti dei lavoratori, benefit, ecc.).

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per sostituire il lavoro regolare.

Il lavoro a distanza è consentito solo se il rapporto di lavoro è regolato da un contratto formale redatto in conformità alle disposizioni in materia di occupazione e salute e sicurezza qui menzionate e deve essere conforme a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Il lavoro iniziato in fabbrica non può essere riassegnato per essere completato fuori sede lavorando in remoto.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori manterranno il GRUPPO ARMANI indenne da qualsiasi richiesta, pretesa o contestazione avanzata dai propri amministratori, dirigenti, dipendenti, lavoratori e partner della cui attività il FORNITORE si avvale, anche con riferimento al loro rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, che in qualsiasi modo derivi da azioni o omissioni del FORNITORE.

5.8 ORARIO DI LAVORO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno rispettare le leggi e gli standard del settore che regolano gli orari di lavoro, i giorni festivi e le ferie. La settimana lavorativa standard, ad eccezione del lavoro straordinario, dovrà essere conforme alle disposizioni di legge; tuttavia, non dovrà superare le 48 ore. Il lavoro straordinario non è obbligatorio e deve essere richiesto responsabilmente, tenendo conto dei seguenti fattori: l'entità, la frequenza e le ore di lavoro dei singoli lavoratori e della forza lavoro nel suo complesso. Eventuali eccezioni a questa regola saranno consentite solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- l'orario di lavoro previsto dalla normativa vigente supera il limite sopra indicato;
- esistenza di un contratto collettivo che preveda un orario di lavoro flessibile e includa adeguati periodi di riposo: il lavoro straordinario deve essere soggetto ad accettazione e non deve superare le 12 ore settimanali o essere richiesto su base regolare;
- il datore di lavoro può dimostrare che la richiesta di lavoro straordinario è dovuta al verificarsi di circostanze eccezionali, come picchi di produzione imprevisti, incidenti o emergenze.

Ai lavoratori sarà dato preavviso degli eventuali straordinari, e verrà loro consentito di rifiutare la richiesta di lavoro straordinario senza prevedere alcuna punizione o ritorsione.

GIORGIO ARMANI

Gli orari e le regole di lavoro saranno stabiliti per contratto scritto con il dipendente. Il FORNITORE e i suoi subfornitori terranno precisi registri presenze per verificare l'orario di lavoro ordinario e straordinario e i periodi di riposo di ciascun lavoratore.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiranno pause e momenti di riposo giornaliero in conformità con le leggi e i contratti collettivi di lavoro applicabili. Ai lavoratori sarà concesso almeno un giorno di riposo su sette.

I dipendenti hanno il diritto di lasciare il posto di lavoro al termine dell'orario di lavoro regolare o in caso di emergenze mediche o familiari e devono essere liberi di risolvere il contratto di lavoro con un ragionevole preavviso al datore di lavoro, come previsto dalla legge applicabile o dagli standard internazionali in materia di occupazione, a seconda di quali disposizioni siano più stringenti.

5.9 SALUTE E SICUREZZA – LAVORO E SPAZIO ABITATIVO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiranno a tutti i lavoratori un ambiente di lavoro e, se applicabile, un alloggio sano e sicuro, garantendo la sicurezza degli edifici e antincendio, la sicurezza delle macchine ed attrezzature, l'accesso ad acqua potabile e a servizi sanitari idonei, l'accesso ad adeguati dispositivi di protezione individuale e a cure di primo soccorso, e l'adeguato stoccaggio e gestione di materiali pericolosi.

Per prevenire potenziali incidenti ed evitare di mettere a repentaglio la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti ad attuare un sistema di gestione della salute e della sicurezza che preveda, come standard minimo, la presenza di personale per la gestione della salute e della sicurezza, un piano di sicurezza e di salute comprensivo di prevenzione degli incidenti e interventi di emergenza, la formazione ai lavoratori in materia di sicurezza, e mezzi di comunicazione tra lavoratori e personale dirigente. In particolare, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

- valutare ogni rischio specifico presente sul luogo di lavoro e impegnarsi a ridurre i fattori di rischio per quanto ragionevolmente possibile;
- fornire al proprio personale specifici dispositivi di protezione individuale e in conformità alle leggi vigenti;
- garantire l'accesso a strutture igienico-sanitarie adeguate e, se ai lavoratori viene fornito un alloggio, questo deve essere idoneo a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori;
- formare periodicamente il proprio personale sugli aspetti della sicurezza, sulle norme e sulle procedure da seguire, in modo che ciascuno possa familiarizzare con l'uso dei dispositivi di protezione e con la valutazione dei rischi di incidente, al fine di individuare i fattori di rischio e adottare misure preventive;
- garantire l'applicazione coerente degli standard e delle linee guida in materia di salute e sicurezza;
- nominare un rappresentante della direzione incaricato di garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutto il personale.

I lavoratori devono essere liberi di scegliere tra gli alloggi forniti dal FORNITORE e altre sistemazioni alternative.

5.10 CONTRIBUTO ALLA COMUNITÀ

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono fortemente incoraggiati a promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunità in cui operano. Questo può essere fatto sviluppando relazioni con organizzazioni che lavorano per sostenere la comunità in generale attraverso mezzi sostenibili e in settori che vanno dalla cultura ai bisogni umanitari.

5.11 SISTEMI DI GESTIONE

Per gestire il rispetto del presente Codice, il FORNITORE e i suoi subfornitori delegheranno responsabilità a membri del proprio personale per la comunicazione e l'attuazione delle norme in esso contenute. Tale personale sarà al corrente di tutte le norme legislative e di qualsiasi modifica

GIORGIO ARMANI

delle stesse; informerà tutti i lavoratori ed i subappaltatori coinvolti in attività connesse al GRUPPO ARMANI degli standard del Codice e ne controllerà il rispetto.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono comunicare il presente Codice a tutti i lavoratori, al personale, ai fornitori a monte e a valle. Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la due diligence con il presente Codice nelle loro catene di fornitura. Il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a rendere effettivo uno strumento per la raccolta delle segnalazioni che consenta a tutti i lavoratori di comunicare in via riservata, senza correre il rischio di ritorsioni, eventuali criticità al personale dirigente e/o ai rappresentanti dei lavoratori.

6.0 PROTEZIONE AMBIENTALE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno rispettare tutte le leggi ambientali applicabili e non utilizzare o incorporare alcun materiale che non sia pienamente conforme alle stesse.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno ottenere e mantenere tutte le licenze, le autorizzazioni, i permessi, le certificazioni e le approvazioni richieste da qualsiasi legge ambientale applicabile.

Ai sensi delle leggi ambientali applicabili, il FORNITORE e i suoi subfornitori non dovranno utilizzare o incorporare alcun materiale che non sia pienamente conforme alle leggi e ai regolamenti ambientali applicabili. Inoltre, il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a rispettare la lista delle sostanze soggette a restrizione (PRSL - Product Restricted Substances List) del GRUPPO, secondo i termini e le disposizioni indicate in tale elenco. Il GRUPPO ARMANI avrà il diritto di valutare di volta in volta il livello di conformità raggiunto dal FORNITORE e di fornire, se necessario, ulteriori istruzioni volte a migliorarlo.

In linea con la strategia di sostenibilità del GRUPPO ARMANI, il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a intraprendere qualsiasi azione di miglioramento per evitare e ridurre i propri impatti ambientali negativi relativi alle emissioni di gas serra derivanti dalle proprie attività.

In particolare, il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a valutare:

- l'uso consapevole delle risorse naturali, monitorando ove possibile i propri consumi (acqua, elettricità, gas, carta, ecc.) e i rifiuti prodotti;
- l'implementazione ed eventualmente la certificazione di un sistema di gestione dell'energia come la ISO 50001 e il monitoraggio dei propri consumi energetici, ad esempio attraverso sistemi come il BMS (Building Management System) o il BEMS (Building Energy Management System), che consentono di conoscere, misurare e monitorare il proprio impatto energetico;
- l'utilizzo di tecnologie di illuminazione ad alta efficienza come i LED, abbinata a sistemi di gestione intelligente dell'illuminazione;
- la riduzione dei consumi energetici di rete attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di autoproduzione di energia elettrica dalla radiazione solare, o impianti fotovoltaici ibridi in grado di catturare l'energia solare, immagazzinarla e poi utilizzarla per riscaldare l'acqua del rubinetto, gli ambienti o per esigenze di processo in sostituzione/integrazione delle caldaie tradizionali;
- la cogenerazione, abbinata alla produzione di elettricità e calore, o trigenerazione, il sistema di produzione in cui il calore recuperato dal cogeneratore viene utilizzato, in tutto o in parte, per generare acqua fredda;
- la riduzione dell'uso di gruppi elettrogeni a base fossile e dell'utilizzo di energia elettrica da fonti fossili, favorendo quella da fonti rinnovabili, sia attraverso l'approvvigionamento diretto sia tramite l'acquisto di certificati;
- l'uso di sistemi di riscaldamento/condizionamento performanti e lo sviluppo di un piano di manutenzione da implementare per le apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC) e tutti i dispositivi;
- la gestione sostenibile dei sistemi di trasporto, promuovendo alternative più sostenibili come i veicoli elettrici, ibridi, a metano o a bio-metano;
- l'uso di dispositivi e materiali a basso contenuto di composti organici volatili COV, che devono essere preferiti, in conformità con le linee guida del settore;

GIORGIO ARMANI

- il miglioramento della gestione dell'acqua, la protezione delle fonti idriche, la riduzione del consumo di acqua e il mantenimento della qualità dell'acqua;
- la gestione delle sostanze pericolose potenzialmente utilizzate e scaricate nell'ambiente durante tutte le attività e i processi logistici, nonché di quelle potenzialmente presenti in tutti i materiali utilizzati e nei prodotti finiti;
- la corretta gestione dei rifiuti, riducendo al minimo gli scarti e la produzione di acque reflue;
- l'uso di imballaggi e composizione dei prodotti orientati all'ambiente, preferendo carta FSC, materie prime riciclate e prodotti biodegradabili a quelli usa e getta (come la plastica monouso) e riducendo l'uso di plastica, i volumi trasportati e i rifiuti;
- la promozione dell'offerta e del consumo di alimenti locali del commercio equo e solidale, la riduzione degli sprechi alimentari e l'ottimizzazione della gestione delle eccedenze alimentari;
- la tutela della biodiversità degli ecosistemi coinvolti, rispettando la flora e la fauna selvatiche protette in conformità alle leggi nazionali e internazionali e applicando gli standard più restrittivi.

I suddetti requisiti, i cui regolamenti sono riportati nell'APPENDICE II: PRINCIPALI PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE, PROTOCOLLI E INIZIATIVE INTERNAZIONALI E MARCHI RILEVANTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE, integrano i seguenti prerequisiti specifici.

6.1 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono incoraggiati a:

- valutare una politica ambientale approvata dal proprio vertice aziendale e istituire, attuare e mantenere un sistema per valutare le procedure ambientali, la formazione, la comunicazione, l'audit, la preparazione e la risposta alle emergenze;
- monitorare e misurare le proprie prestazioni ambientali in relazione ai propri obiettivi e target ambientali;
- tenere conto delle linee guida sui parametri ambientali come riportato di seguito.

CONSUMO ENERGETICO
<ul style="list-style-type: none">• I dati relativi al consumo di energia (incluse le energie rinnovabili) e alle emissioni di gas serra (rif. sotto) dovrebbero essere registrati e analizzati regolarmente, per esempio attraverso contatori di energia a livello di reparto o di processo per identificare i fattori che richiedono il maggior consumo di energia.• Devono essere fissati obiettivi e target di risparmio energetico.
CONSUMO IDRICO
<ul style="list-style-type: none">• Se richiesto dalla legge, il FORNITORE e i suoi subfornitori devono ottenere permessi di utilizzo dell'acqua se la fonte d'acqua è di origine naturale (ad esempio, acque superficiali e sotterranee) e soddisfare i requisiti di autorizzazione.• I dati sul consumo idrico dovrebbero essere registrati e analizzati regolarmente.• Le condutture dell'acqua sia nella zona di lavoro che in quella abitabile dovranno essere regolarmente controllate per evitare perdite d'acqua.
ACQUE DI SCARICO / ACQUE REFLUE
<ul style="list-style-type: none">• Tutte le fonti di acque di scarico dovranno essere individuate, controllate e registrate. Dovrà essere predisposto un piano di drenaggio per identificare tutti i flussi di acque reflue industriali e i punti di scarico.• Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovrebbero disporre di impianti di trattamento delle acque di scarico in loco o fuori sede (contratto di trattamento) per trattare le acque reflue industriali prima dello scarico.• Gli impianti devono avere una capacità sufficiente per il volume delle acque di scarico trattate.

GIORGIO ARMANI

- Qualora siano presenti in loco impianti di trattamento o pretrattamento delle acque di scarico, IL FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno documentare e mantenere una procedura di manutenzione.

EMISSIONI ATMOSFERICHE

- Le procedure di controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere predisposte e attuate.
- Dovranno essere individuate e documentate tutte le sorgenti di inquinanti in atmosfera, sia quelle fisse che quelle diffuse e fugitive.
- Dovrà essere tenuto un inventario delle apparecchiature contenenti ODS (Sostanze ozono lesive) e l'apparecchiatura deve essere sottoposta a regolare manutenzione per evitare il rischio di perdite di ODS.
- Dovrà essere regolarmente monitorata la qualità delle emissioni per assicurare la conformità ai requisiti di legge.
- Dovranno essere installati adeguati impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche, come richiesto dalla legge e dai requisiti della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).
- Qualora siano presenti in loco impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche, il FORNITORE dovrà documentare e implementare una procedura di manutenzione.

GESTIONE DEI RIFIUTI

- Le quantità di rifiuti generati dovranno essere regolarmente registrate. Deve essere tenuto un registro dei rifiuti con indicazione della tipologia, quantità e metodo di smaltimento, quali carta, plastica, vetro e imballaggi, e i rifiuti legati al prodotto (es. scarti e sfridi tessili). Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno adottare misure per ridurre la produzione di rifiuti e identificare alternative come il riutilizzo o il riciclaggio dei rifiuti, al fine di evitare il conferimento a impianti di incenerimento e discarica.
- Sia i rifiuti pericolosi sia i rifiuti non pericolosi devono essere trasportati, trattati e smaltiti da un'impresa di smaltimento rifiuti registrata, secondo modalità approvate dalla legge.

GESTIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI INQUINAMENTO

- Potenziali altre tipologie di inquinamento derivanti dalle attività del sito e i relativi impatti (compresi gli odori, il rumore, l'impatto visivo e la pulizia generale) devono essere identificate e documentate.
- Il livello delle emissioni acustiche dovrà essere regolarmente monitorato per garantire la conformità ai requisiti di legge.

SOSTANZE PERICOLOSE

- Il FORNITORE e i suoi subfornitori non potranno utilizzare o conservare alcun prodotto chimico vietato dalla legge. Non saranno utilizzati o conservati prodotti chimici soggetti a restrizioni, tranne nel caso di idonea autorizzazione.
- Una persona esperta deve essere nominata responsabile della gestione dei prodotti chimici in fabbrica.
- Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti ad avviare una progressiva riduzione fino alla completa eliminazione dell'utilizzo di composti chimici pericolosi identificati nella lista delle sostanze soggette a restrizione (MRSL - Manufacturing Restricted Substances List).
- La MRSL si pone come un documento orientativo per affrontare la questione delle sostanze pericolose potenzialmente utilizzate e scaricate nell'ambiente durante la produzione e i relativi processi, nonché di quelle potenzialmente presenti nei prodotti finiti.
- Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono mantenere un inventario chimico con indicazione di tutte le sostanze chimiche utilizzate nel processo di produzione e di trattamento degli effluenti inquinanti (ETP).
- Deve essere messo in atto un processo per garantire che le sostanze chimiche utilizzate siano conformi alla MRSL del GRUPPO ARMANI.
- Deve essere messo in atto un processo per garantire che il prodotto finale sia conforme alla PRSL del GRUPPO.

GIORGIO ARMANI

- Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno conservare tutte le schede di sicurezza (SDS) delle sostanze chimiche nella lingua locale. La SDS deve essere affissa sia nell'area di stoccaggio che in quella di utilizzo.
- Saranno documentate, implementate e mantenute procedure specifiche relative alle sostanze chimiche. I prodotti chimici devono essere isolati e conservati in un'area designata con controlli di accesso. Tutte le sostanze chimiche devono essere adeguatamente etichettate.
- Devono essere adottate misure adeguate a prevenire il rischio di fuoriuscite e perdite di sostanze chimiche. In tutte le aree di utilizzo dei prodotti chimici è prevista una segnaletica di pericolo chimico e un'attrezzatura per la manipolazione sicura.
- I lavoratori esposti al rischio chimico devono indossare adeguati DPI; le postazioni per il lavaggio degli occhi e le docce devono essere posizionate non lontano dall'area a rischio.

UTILIZZO DEL SUOLO E BIODIVERSITÀ

- Dovrebbero essere effettuate valutazioni dell'impatto sullo sfruttamento territoriale, sull'utilizzo del suolo e sulla gestione della biodiversità.

6.2 BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono rispettare tutte le linee guida e le politiche legali pertinenti in materia di salute e benessere degli animali e si impegnano a garantire il benessere degli animali, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'allevamento, la gestione, il trasporto, la cattura e la macellazione. Il FORNITORE e i suoi subfornitori non possono condurre o utilizzare terzi per condurre esperimenti dannosi sugli animali e si riforniranno preferibilmente attraverso aziende di allevamento in cattività che possono essere verificate da terzi quando i relativi paesi dispongono di una legislazione consolidata e applicata in materia di benessere animale e commercio.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiscono il rispetto delle "Cinque Libertà" per il benessere degli animali d'allevamento:

- Libertà dalla fame e dalla sete - fornendo facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire la salute e il vigore;
- Libertà di avere un ambiente fisico adeguato - fornendo un ambiente appropriato dotato di un riparo e un'area di riposo confortevole;
- Libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie - assicurando la prevenzione o una diagnosi e un trattamento rapidi;
- Libertà di esprimere un comportamento normale - fornendo spazio sufficiente, strutture adeguate e la compagnia dei propri simili; e
- Libertà dalla paura e dall'angoscia - assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono seguire tutte le pratiche consigliate volte a proteggere la condizione emotiva, il funzionamento biologico e il comportamento naturale degli animali, tenendo conto delle esigenze delle specie e della biodiversità degli habitat nelle regioni di provenienza dei prodotti animali. Il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano inoltre a proteggere le popolazioni di specie selvatiche. Il FORNITORE e i suoi subfornitori garantiscono che i materiali di origine animale siano di provenienza legale e migliorare e controllare costantemente il benessere degli animali.

Si raccomanda di consultare l'APPENDICE III per le principali certificazioni sul benessere animale.

GIORGIO ARMANI

7.0 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

7.1 TRACCIABILITÀ

Il Gruppo mira a raggiungere il 100% di tracciabilità delle materie prime chiave nelle sue catene di fornitura entro il 2030 al fine di mitigare i rischi associati agli impatti sociali e ambientali. Infatti, il GRUPPO ARMANI si impegna a:

- raggiungere il massimo livello di trasparenza all'interno della propria catena del valore;
- rispettare tutte le leggi, i principi e le normative nazionali e internazionali, in particolare in materia di diritti umani, libertà fondamentali, salute e sicurezza e ambiente;
- comprendere l'origine delle materie prime e lavorare per una completa tracciabilità;
- collaborare con la propria filiera che deve impegnarsi per migliorare la tracciabilità;
- mantenere sistemi di gestione dei documenti relativi alla tracciabilità.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori sono tenuti a fornire al GRUPPO ARMANI le seguenti informazioni:

Materia prima	Sede (Paese, regione) e nome fornitore per le operazioni di:	Paese di:
Cotone	Tessitura, tintura, finissaggio	Piantagione
Lana, cashmere	Pulizia, sgrassaggio, egiarratura, tessitura, tintura, finissaggio	Allevamento
Pelli/pelli pregiate	Macello, piclaggio, concia, riconcia e rifinitura	Allevamento/cattura
Seta	Tessitura, tintura, finissaggio	Allevamento
Piume e piumini	Processamento piuma, finissaggio	Allevamento
Fibre sintetiche e materie plastiche	Produzione polimero, tessitura, tintura, finissaggio	-
Fibre cellulosiche	Produzione fibre, tessitura, tintura, finissaggio	Foresta (per fibre vergini e non certificate)

La completa tracciabilità relativa a tutti le fasi di lavorazione della catena del valore è fondamentale per garantire la trasparenza e presidiare i rischi. Si richiede quindi di raccogliere e inviare al GRUPPO evidenze oggettive (es. documentali, o da sistemi gestionali) riguardo al Paese di approvvigionamento e di lavorazione dei materiali e prodotti.

7.2 PAESI DI APPROVVIGIONAMENTO AD ALTO RISCHIO

Si considerano paesi di approvvigionamento ad alto rischio i paesi che presentano almeno uno dei seguenti rischi:

- lavoro minorile, lavoro forzato e altre violazioni dei diritti umani;
- sfruttamento di habitat in via di estinzione, foreste vergini, foreste antiche o in pericolo, come le foreste boreali canadesi e russe, le foreste pluviali costiere temperate oppure le foreste tropicali e torbiere dell'Indonesia, dell'Amazzonia e dell'Africa occidentale;
- conversione di ecosistemi naturali (e.g., foreste) in pascoli per l'allevamento o terreno coltivabile;
- disboscamento illegale, sfruttamento di piantagioni realizzate dopo il 1994 e violazione dei diritti umani delle popolazioni indigene;
- pratiche di allevamento non sostenibili;
- attività di pascolo del bestiame in terre contese dalle popolazioni indigene o in aree protette dalla legislazione federale, statale o municipale;
- pratiche di allevamento che non rispettano il benessere animale;
- mancanza di un sistema di tracciabilità.

GIORGIO ARMANI

7.3 MATERIALI E FIBRE

L'osservanza del presente Codice deve essere garantita in tutte le catene di fornitura di tutti i prodotti (compresi gli imballaggi) e servizi del GRUPPO. In generale, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

- tracciare l'origine dei materiali utilizzati;
- ricercare materiali prodotti localmente, ove possibile;
- scegliere materiali che possano essere recuperati per altri scopi, riciclati alla fine del loro ciclo di vita e/o riconsegnati (noleggio o locazione);
- privilegiare materiali certificati ottenuti da fibre:
 - da agricoltura organica o rigenerativa;
 - riciclate o rigenerate;
 - da allevamenti responsabili;
 - da forestazione responsabile;
 - bio-based nel caso di fibre sintetiche;
 - compostabili o biodegradabili.

Si riportano i requisiti e le raccomandazioni a cui il FORNITORE e i suoi subfornitori possono fare riferimento per i materiali di seguito elencati. Per maggiori informazioni sulle certificazioni ed eventuali nuove fibre da utilizzare, si prega di far riferimento all'Appendice II.

7.3.1 MATERIALI NATURALI DI ORIGINE VEGETALE

COTONE
<p>Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• evitare di acquistare cotone da paesi considerati ad alto rischio per l'utilizzo di lavoro minorile, lavoro forzato o qualsiasi altra violazione dei diritti umani; <p>Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzare/realizzare fibre, filati e/o tessuti provenienti da agricoltura rigenerativa;• utilizzare/realizzare fibre, filati e/o tessuti organici certificati Global Organic Textile Standard (GOTS) o, in alternativa, fibre riciclate o rigenerate certificate Global Recycled Standard (GRS);• utilizzare cotone certificato Fairtrade o adottare, mantenere e verificare una politica di approvvigionamento che garantisca il pieno rispetto del presente Codice;• ridurre l'uso di cotone geneticamente modificato;• utilizzare cotone coltivato con pratiche agricole a ridotto impatto ambientale (nel rispetto dell'utilizzo del suolo, dell'acqua e dei prodotti chimici) e sociale;• garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dalla coltivazione/raccolta e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al tessuto;• ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

7.3.2 MATERIALI NATURALI DI ORIGINE ANIMALE

Dalla stagione Autunno-Inverno 2016 e in accordo con Fur Free Alliance, i capi delle collezioni del GRUPPO ARMANI sono privi di pelliccia. Per rafforzare il suo impegno verso il benessere degli animali, nel dicembre 2021 il GRUPPO ha deciso di cessare l'uso della lana d'angora per tutti i suoi prodotti a partire dalla stagione Autunno-Inverno 2022. Nel marzo 2023, Il GRUPPO ha deciso di cessare l'uso di pelli pregiate provenienti da quasi tutte le specie esotiche (fa eccezione l'alligatore) per tutti i suoi prodotti a partire dalla stagione Autunno-Inverno 2023.

LANA E CASHMERE
Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono :

GIORGIO ARMANI

- garantire che l'allevamento non abbia portato alla recente conversione di ecosistemi sensibili e importanti e che non causi un serio degrado del terreno attraverso l'erosione del suolo e le sostanze chimiche;
- garantire il benessere degli animali come indicato dal presente codice, lungo tutta la catena di fornitura;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- utilizzare/realizzare fibre, filati e/o tessuti organici certificati Global Organic Textile Standard (GOTS), Responsible Wool Standard (RWS) o fibre riciclate o rigenerate certificate Global Recycled Standard (GRS);
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dall'allevamento e dall'origine delle lane, al macello, e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al tessuto;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

PELLE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- garantire che le forniture di pelle non provengano da aziende agricole coinvolte in qualsiasi forma di deforestazione;
- garantire che le forniture di pelle non provengano da aziende agricole che utilizzano direttamente o indirettamente terreni recentemente convertiti a pascolo da ecosistemi naturali sensibili con un alto valore di conservazione;
- garantire che la pelle acquistata non provenga da pascoli che occupano terre contese da gruppi indigeni o aree protette da leggi federali, statali o municipali, o da allevamenti inclusi nella lista di embargo dell'MTE (Ministério do Trabalho e Emprego: www.mte.gov.br);
- garantire il benessere degli animali come indicato dal presente codice, lungo tutta la catena di fornitura;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- garantire la completa tracciabilità delle pelli dall'allevamento e dall'origine, al macello, fino ai processi di concia e per ogni lavorazione successiva;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

PELLI PREGIATE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- non utilizzare pelli di animali di specie elencate nella Lista Rossa IUCN come: "quasi minacciate", "vulnerabili", "in pericolo" o "in pericolo critico";
- garantire che tutte le specie elencate nelle appendici CITES dispongano dei permessi CITES appropriati, verificati dal fornitore;
- garantire di non commerciare (acquistare o vendere) specie illegali (ad es. CITES) e che tutto il commercio di pelli è conforme alle leggi locali e internazionali;
- garantire la completa tracciabilità delle pelli dall'allevamento o cattura degli animali, al macello, fino ai singoli processi di concia e per ogni lavorazione successiva;
- garantire il benessere degli animali come indicato dal presente codice, lungo tutta la catena di fornitura;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

SETA

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- utilizzare/realizzare fibre, filati e/o tessuti organici certificati Global Organic Textile Standard (GOTS) o, in alternativa, fibre riciclate o rigenerate certificate Global Recycled Standard (GRS);

GIORGIO ARMANI

- garantire la completa tracciabilità della seta dall'allevamento e dall'origine, alla raccolta (sericoltura), e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al tessuto;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto finito.

PIUME E PIUMINI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- adottare, mantenere e verificare una politica di approvvigionamento che garantisca che non vi sia stata spiumatura di volatili vivi (live plucking) e che la materia non provenga da animali che sono stati sottoposti ad alimentazione forzata;
- garantire il benessere degli animali come indicato dal presente codice, lungo tutta la catena di fornitura;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- utilizzare piume o piumini certificati Responsible Down Standard (RDS)/ Traceable Down Standard (TDS), oppure riciclate certificate Global Recycled Standard (GRS);
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dall'allevamento e dall'origine delle piume, al macello, e per ogni lavorazione successiva;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

7.3.3 FIBRE SINTETICHE E MATERIE PLASTICHE

Per quanto riguarda le fibre sintetiche e le materie plastiche (come poliestere, PET, nylon/poliammide, poliuretano, polistirene, acrilico, ecc.), al FORNITORE e ai suoi subfornitori si raccomanda di prediligere quelle riciclate ed evitare materiali misti (come la plastica incollata su carta, tessuti, ecc.).

FIBRE SINTETICHE E MATERIE PLASTICHE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- evitare l'uso del PVC (polivinilcloruro) nei materiali e nelle componenti;
- evitare l'uso di fibre modacriliche;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- preferire materiali con contenuto riciclato certificato secondo il Global Recycled Standard (GRS) o certificazioni equivalenti;
- preferire materiali biobased (da sottoprodotti di materiali vegetali o animali), adottare certificazioni o regolamenti che attestino il contenuto biologico, il grado di biodegradabilità o di compostabilità (CEN/TS 16137:2011, ISO 14851, ISO 17556, EN 13432, ISO 14855, EN 13432, EN 14995, ASTM D6400, ISO 17088:2008, EN 14045, TÜV OK Biobased, TÜV OK Biodegradable, TÜV OK Compostable);
- garantire che la componente biobased di plastica sia realizzata utilizzando materie prime non in competizione con la filiera alimentare, quali parti non edibili o non commestibili della pianta o della silvicoltura, proteine di scarto (bioplastiche di seconda generazione), o da colture non terrestri, come la biomassa derivata da alghe, funghi e batteri (bioplastiche di terza generazione);
- evitare l'uso di plastiche non riciclabili, nano-plastiche monouso (microparticelle di plastica) e plastiche frammentabili;
- evitare l'uso di plastiche dure come i poliuretani o le resine non riciclabili;
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dall'approvvigionamento (per materiali vergini e riciclati), o dalla coltivazione/raccolta (per le plastiche biobased) e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al tessuto, o componente, o imballaggio;

GIORGIO ARMANI

- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

7.3.4 FIBRE CELLULOSICHE E MATERIALI ARTIFICIALI DI ORIGINE FORESTALE

CARTA E LEGNO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- garantire che tutto il legno, la carta e i prodotti derivati acquistati siano certificati FSC, o FSC riciclato, o PEFC;
- garantire che il processo di produzione sia privo di cloro;
- evitare di utilizzare materie prime provenienti da foreste a rischio, come le foreste boreali canadesi e russe, le foreste pluviali temperate costiere della Columbia Britannica, dell'Alaska e del Cile, le foreste tropicali e torbiere dell'Indonesia, dell'Amazzonia e dell'Africa occidentale; da piantagioni ottenute dalla conversione di foreste tropicali o di terreni torbosi (data limite 1994); da fornitori controversi inclusi nella lista di Greenpeace;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dalla foresta e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito, o imballaggio;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

MATERIALI ARTIFICIALI DI ORIGINE FORESTALE (VISCOSE)

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- garantire che tutte le fibre di cellulosa acquistate siano certificate FSC, o FSC riciclato, o PEFC; o GRS (Global Recycled Standard) nel caso di fibre ottenute da materiali riciclati o da sottoprodotti dell'agricoltura;
- garantire l'adozione, il mantenimento e la verifica di una politica di gestione sostenibile delle foreste, secondo la metodologia CanopyStyle;
- garantire che i processi di produzione siano privi di cloro;
- garantire l'adozione, il mantenimento e la verifica di una politica di gestione sostenibile delle sostanze chimiche impiegate, secondo la metodologia CanopyStyle, in particolare garantendo che i materiali artificiali siano prodotti con un sistema di gestione chimica a ciclo chiuso, in cui le sostanze chimiche utilizzate e prodotte nella lavorazione della pasta di carta, sia in fiocco che in filato, non vengono rilasciate nell'ambiente ma riciclate o riciclate nel processo di produzione, e in cui la salute e la sicurezza dei lavoratori sono protette, riducendo al minimo le emissioni di sostanze chimiche nell'aria, il consumo di acqua, l'impatto dei prodotti chimici e i rifiuti pericolosi;

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

- garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dalla foresta e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito.

GOMMA NATURALE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- garantire che la gomma acquistata non provenga da piantagioni create di recente (dal 2004) mediante il disboscamento di foreste naturali o la conversione di aree di produzione mista agricolo-forestale (ad esempio la "giungla della gomma") in piantagioni a monocoltura;
- garantire che la gomma acquistata non provenga da piantagioni che sono state create su terreni sottratti alle comunità locali senza aver prima ottenuto il loro "consenso informato libero e preventivo";

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **dovrebbero**:

GIORGIO ARMANI

- garantire la completa tracciabilità delle materie prime, dalla foresta e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

7.3.5 ALTRI MATERIALI

GEMME COLORATE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- garantire che le pietre non provengano da zone di guerra o da attività o organizzazioni che supportano conflitti, terrorismo e che violano i diritti umani;
- assicurarsi che tutti gli operatori coinvolti nella catena di approvvigionamento (ad esempio i lavoratori delle miniere) rispettino i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP);
- adottare certificazioni riconosciute a livello internazionale relative all'integrità dei processi e della catena di approvvigionamento delle pietre preziose (ad esempio RJC COP - Responsible Jewellery Council - Code of Practice);
- fornire al GRUPPO la fattura di vendita con allegata una dichiarazione di provenienza delle pietre da fonti legittime, non coinvolte nel finanziamento di conflitti o nella violazione dei diritti umani e verificate in conformità con la OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas;
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime dall'estrazione e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito;
- garantire che le pietre fornite siano state estratte nel pieno rispetto dei più rigorosi standard sociali e ambientali;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

METALLI PREZIOSI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- fornire oro e altri metalli preziosi certificati Fair mined (FM), o Fairtrade (FT), o RJC-CoC;
- fornire al GRUPPO la fattura di vendita corredata da una dichiarazione sull'origine dell'oro e altri metalli preziosi da fonti legittime, non coinvolte nel finanziamento di conflitti, in conformità con la OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas. Tale dichiarazione, nel caso di oro certificato RJC-CoC, può essere sostituita dal Documento di trasferimento allegato alla fattura;
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime dall'estrazione e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

METALLI NON PREZIOSI E LEGHE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

- fornire metalli e leghe che provengono da attività legittime, non coinvolte nel supporto di conflitti, nella violazione dei diritti umani e nello sfruttamento delle persone;
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime dall'estrazione e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

PROFUMI E COSMETICI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori **devono**:

GIORGIO ARMANI

- evitare di effettuare test sugli animali per profumi e cosmetici e per tutti gli ingredienti e i reagenti utilizzati nella loro produzione;
- garantire la completa tracciabilità delle materie prime dalla coltivazione, o piantagione, o foresta, e per ogni lavorazione successiva, dalla materia prima al prodotto finito;
- ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'uso di sostanze chimiche pericolose in tutti i processi produttivi, dalla materia prima al prodotto fornito.

8.0 ACQUISTI DI SERVIZI

I requisiti indicati di seguito si applicano a tutti i tipi di servizi richiesti e forniti al GRUPPO. Tutti i servizi sotto indicati e quelli non esplicitati devono attenersi ai principi del presente codice ove applicabili. I requisiti specifici sono indicati di seguito.

8.1 SERVIZI DI PULIZIA, CURA E MANUTENZIONE

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

- utilizzare tecniche e attrezzature di pulizia che riducano al minimo la quantità di detersivi, acqua ed elettricità utilizzati, i rifiuti prodotti e l'impatto sulla qualità dell'aria interna;
- utilizzare prodotti per la pulizia privi di sostanze chimiche pericolose e a basso impatto ambientale;
- utilizzare tecniche e attrezzature di manutenzione che riducano al minimo la quantità di materiali, acqua ed elettricità utilizzati, i rifiuti generati e l'impatto sulla qualità dell'aria interna;
- utilizzare prodotti e materiali biodegradabili e non contenenti ingredienti pericolosi;
- fornire al personale una formazione continua sulle procedure corrette da utilizzare per svolgere le attività di pulizia e manutenzione in modo sicuro e a basso impatto ambientale.

8.2 SERVIZI DI SICUREZZA

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno fornire servizi di sicurezza nel rispetto dei diritti umani. In particolare, è:

- richiesto di adottare politiche di comportamento corretto per prevenire abusi, cattiva condotta o violazioni dei diritti umani;
- consentito fornire servizi di prevenzione, protezione, sorveglianza e difesa che non sono di competenza esclusiva della polizia;
- vietato ingaggiare o assumere persone coinvolte in violazioni dei diritti umani;
- consentito l'uso della forza solo se strettamente necessario e in proporzione alla minaccia;
- consentito utilizzare i servizi, la tecnologia e la sicurezza solo per autodifesa.

8.3 SERVIZI DI TRASPORTO E ALLOGGIO

Il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a favorire e offrire:

- opzioni di trasporto ecologiche, come i veicoli ibridi, elettrici, a biometano o il trasporto pubblico;
- hotel o guests house certificati secondo gli standard internazionali per la gestione sostenibile degli edifici;
- soluzioni ottimizzate per il trasporto di materiali che, ad esempio, aumentano l'efficienza di carico dei camion e riducono il numero di veicoli.

8.4 RISTORAZIONE E CATERING

Il FORNITORE e i suoi subfornitori devono fornire prodotti alimentari che siano intrinsecamente sicuri e sani. Il prodotto alimentare deve essere conforme alle leggi vigenti e a quanto segue:

GIORGIO ARMANI

- essere preparato privilegiando l'uso di materie prime naturali/biologiche o, in alternativa, di componenti estratti naturalmente e limitare l'uso di additivi ai casi di indubbio beneficio per i prodotti e le persone;
- rispettare il benessere degli animali e proteggere la biodiversità naturale e culturale;
- essere ottenuto preferibilmente da materie prime non OGM, non contenere frazioni OGM e non essere prodotto da OGM.

Inoltre, il FORNITORE e i suoi subfornitori si impegnano a:

- prediligere gli alimenti non confezionati o, in alternativa, fornire confezioni di prodotti alimentari che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e di sicurezza e forniscano informazioni esaurienti sui valori nutrizionali, sulla durata di conservazione, sulle modalità di conservazione e di utilizzo del prodotto e su eventuali allergeni in esso presenti, secondo quanto previsto dalla legge;
- pianificare il catering con grande attenzione, in modo da evitare gli sprechi alimentari e ottimizzare la gestione delle eccedenze/avanzi alimentari, ad esempio donandoli ad associazioni locali;
- aumentare l'approvvigionamento di prodotti alimentari stagionali e di provenienza locale/equo-solidale.

8.5 SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI

Il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno conformarsi ai principali protocolli, leggi, norme, certificazioni e linee guida riconosciuti a livello internazionale e ad eventuali altre clausole specifiche che il GRUPPO ARMANI condividerà per la gestione sostenibile degli eventi.

Il FORNITORE e i suoi subfornitori coinvolti nella progettazione e realizzazione dell'evento dovranno, durante le fasi di progettazione, produzione, installazione e smontaggio, monitorare e adottare soluzioni che riducano i rifiuti e i consumi di plastica, carta, energia e acqua, nonché ottimizzare il consumo di altri materiali. In particolare, dovranno:

Installazione e gestione dei rifiuti

- Riduzione:
 - Per quanto riguarda la scenografia dell'evento, evitare la produzione e l'acquisto di componenti monouso, favorendo il noleggio di attrezzature, arredi e materiali che possono essere restituiti o riutilizzati in seguito.
- Riutilizzo, upcycle/riciclo:
 - Promuovere il riutilizzo, l'upcycle e il riciclo di tutti i materiali o allestimenti utilizzati per la struttura, le decorazioni e le attrezzature. Il FORNITORE e i suoi subfornitori incaricati dell'allestimento devono fornire un piano delle modalità di realizzazione di tale obiettivo, nonché tutte le informazioni, le schede tecniche e le certificazioni relative ai materiali di cui sopra.
 - Donare i materiali a organizzazioni esterne o a enti terzi locali per dar loro nuova vita.
 - Privilegiare materiali riciclati per la realizzazione della struttura e delle decorazioni (tappeti, ecc.) dell'evento e del backstage e non utilizzare materiali a base di PVC (polivinilcloruro).
 - Privilegiare materiali non infiammabili e utilizzare solo prodotti naturali e biologici per ridurre l'impatto ecologico.
 - Assicurare che il processo di riciclaggio dei materiali utilizzati non sia pericoloso per la salute e la sicurezza delle persone coinvolte.

Gestione dei rifiuti

- Collocare in loco contenitori adeguati alla raccolta differenziata dei rifiuti. I materiali da selezionare e destinare al canale adeguato comprendono almeno: carta, cartone, imballaggi/metallo/vetro/batterie, rifiuti elettronici.

Gestione della plastica

GIORGIO ARMANI

- Vietare la plastica monouso (in particolare le bottiglie di plastica e gli utensili per la ristorazione) e cercare di limitare l'uso della plastica in generale.

Gestione della carta

- Utilizzare solo carta e cartone certificati per prodotti e imballaggi e ottimizzarne l'uso.

Gestione dell'energia

- Se possibile, limitare l'uso di unità di potenza ausiliarie alimentate da combustibili fossili e richiedere l'allacciamento alla rete elettrica locale e la stipula di un contratto con un fornitore di elettricità verde che fornisca energia rinnovabile.
- Se possibile, utilizzare sistemi di riscaldamento/condizionamento ad alte prestazioni e LED per i sistemi di illuminazione.

Gestione dell'acqua

- Monitorare e ridurre il consumo di acqua attraverso sistemi dedicati e mantenere la qualità dell'acqua.

9.0 IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

Su richiesta del GRUPPO ARMANI per garantire il rispetto dei requisiti del presente Codice, il FORNITORE e i suoi subfornitori dovranno:

- rispettare i requisiti di sostenibilità del presente Codice, firmandolo e datandolo;
- fornire, su richiesta, informazioni dettagliate su programmi, azioni e progressi relativi all'effettiva applicazione dei requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice;
- accettare gli audit, preannunciati o non annunciati, che il GRUPPO ARMANI è autorizzata a condurre per garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice;
- attuare le misure correttive e le azioni di miglioramento richieste;
- fornire informazioni aggiornate sui nuovi subfornitori coinvolti nel processo di produzione e di approvvigionamento;
- fornire informazioni di sostenibilità richieste dal Gruppo Armani, ad esempio: un inventario delle sostanze chimiche utilizzate nella produzione; informazioni sulla conformità e l'implementazione di PRSL e MRSL; informazioni su programmi, azioni e progressi in materia di sostenibilità; informazioni sulla tracciabilità e sulla provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione ARMANI;
- conservare, e mettere a disposizione delle persone incaricate di condurre l'audit, l'opportuna documentazione per dimostrare la conformità ai requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice;
- comunicare i requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice ai propri subfornitori coinvolti nella produzione, nella lavorazione e/o nell'approvvigionamento di materiali, materie prime e servizi e assicurare che sottoscrivano un documento in cui riconoscono e accettano tali requisiti, oppure che redigano e firmino una dichiarazione di conformità equivalente;
- richiedere ai propri subfornitori di assumersi gli obblighi dell'azienda che li incarica, compresa la disponibilità ad accettare verifiche ispettive, controlli e richieste di informazioni da parte del GRUPPO ARMANI e/o dei suoi rappresentanti.

Si sottolinea che il rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dal presente Codice è un parametro fondamentale nella selezione dei fornitori e subfornitori del GRUPPO ARMANI. L'inosservanza di detti requisiti e la mancanza di collaborazione nella determinazione e nell'adozione di azioni correttive possono comportare la cessazione del rapporto commerciale. Il GRUPPO ARMANI confida nella disponibilità degli interessati a contribuire a promuovere e attuare gli importanti valori e principi contenuti in questo Codice.

GIORGIO ARMANI

Cordiali saluti,

Nome dell'azienda: _____ Luogo e data: _____

Timbro e firma del rappresentante aziendale: _____

Per qualsiasi comunicazione, si prega di inviare una e-mail al Dipartimento di Sostenibilità al seguente indirizzo: info@armanivalues.com.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web: <https://armanivalues.com/it/pianeta/filiera/>.

GIORGIO ARMANI

APPENDICE I: PRINCIPALI CONVENZIONI E DICHIARAZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

- [ILO](#) (International Labour Organisation)
- [IPCC](#) (Intergovernmental Panel on Climate Change)
- [IMO](#) (International Maritime Organization)
- [MEA](#) (Millennium Ecosystem Assessment)
- [UNEP](#) (UN Environment Programme)
- [OECD](#) (Organisation for Economic Co-Operation and Development)
- [OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chain from Conflict-Affected and High-Risk Areas](#)
- [Ramsar Convention](#)
- [International Committee of The Red Cross](#)
- [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights](#)
- [International Covenant on Civil and Political Rights](#)
- [UN \(United Nations\) Convention on the Rights of the Child](#)
- [UN \(United Nations\) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women](#)
- [UN \(United Nations\) Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination](#)
- [UN Guiding Principles on Business and Human Rights](#)
- [UN Sustainable Development Goals](#)
- [UNDRIP UN principles in the Declaration of Human Rights and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;](#)
- Rio Declaration on Environment and Development
- [UNCTAD](#) (United Nations Conference on Trade and Development)
- [UNESCO](#) (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
- [FAO](#) (Food and Agriculture Organization)
- [Rotterdam Convention](#)
- [WCED](#) (World Commission on Environment and Development)
- The [Fundamental Conventions of the International Labour Organisation](#) (ILO)
- [ETI](#) (Ethical Trading Initiative) Base Code
- FLA [Workplace Code of Conduct and Compliance Benchmarks](#)
- [CITES](#) (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
- [SAI](#) (Social Accountability International)
- [RJC](#) (Responsible Jewellery Council)
- [ISO 30415](#) - Human resource management — Diversity and inclusion
- [Voluntary Principles on Security and Human Rights](#)
- [Modern Slavery Act Statement](#) del GRUPPO ARMANI
- [Codice Etico](#) del GRUPPO ARMANI
- [International Accord for health and safety in the textile and garment industry](#)
- [AAFA/FLA Apparel & Footwear Industry Commitment to Responsible Recruitment](#)

GIORGIO ARMANI

APPENDICE II: PRINCIPALI PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE, PROTOCOLLI E INIZIATIVE INTERNAZIONALI E MARCHI RILEVANTI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE

Materie Prime Naturali				
Criterio	Materiale	Certificazioni / Protocolli / Norme / Marchi / Programmi		% Raccomandata del Materiale Principale
Materiale Bio o da Agricoltura Biologica ("organico")	Cotone Lino Canapa Seta Cashmere Lana	GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)		70% (anche in miscchia)
		ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS) / OCS blended		
Materiale da Agricoltura "responsabile"	Lino	EUROPEAN FLAX®		-
Aspetti ambientali, chimici e sociali	Cotone	BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)		-
		FAIRTRADE USA		-
		COTTON MADE IN AFRICA		-
		REGENERATIVE ORGANIC CERTIFIED™		-
Benessere Animale Tracciabilità Aspetti ambientali, chimici (assenza di metalli pesanti)	Lana	RESPONSIBLE WOOL STANDARD (RAF)		-
		ZQ NATURAL FIBRE		-
		GLOBAL ANIMAL PARTNERSHIP		-
		RSPCA ASSURED		-
		SUSTAINAWOOL		-
		AUTHENTICO		-
		NATIVA™		-
	LABEL ROUGE VIANDES		-	
	Mohair	RESPONSIBLE MOHAIR STANDARD (RAF)		-
	Alpaca	RESPONSIBLE ALPACA STANDARD (RAF)		-
	Cashmere	GOOD CASHMERE STANDARD® by (AbTF)		-
		SUSTAINABLE FIBRE ALLIANCE (SFA)		-
		AGRONOMES ET VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES (AVSF)		-
		GREEN GOLD PROJECT		-
	Piuma	RESPONSIBLE DOWN STANDARD		-
		GLOBAL TRACEABLE DOWN STANDARD (TDS)		-
		EDFA CODE OF CONDUCT AND TRACEABILITY STANDARD		-
	Pelle	LEATHER WORKING GROUP (Audited, Bronze, Silver, Gold)		-
		ICEC TS SC410 ICEC TS PC412		-

Materie Prime Riciclate				
Criterio	Materiale	Certificazioni / Protocolli / Norme / Marchi / Programmi		% Raccomandata del Materiale Principale
Materiale Riciclato Aspetti ambientali, chimici e sociali	Fibre Naturali (Piuma, Cashmere, Materiali Cellulosici, Cotone, etc.) Fibre Sintetiche (Nylon, Poliestere, etc.)	GLOBAL RECYCLED STANDARD (GRS)		50% (anche in miscchia)
		RECYCLED CLAIM STANDARD (RCS)		
		FSC RICICLATO		-
		CARDATO RECYCLED		-
		RE-VERSOTM		-
	Fibre Sintetiche (Nylon, Poliestere, etc.)	BLUE ANGEL DE-UZ 193		80%
		PLASTIC SECOND LIFE (PSV)		30%
EUROPEAN CERTIFICATION OF PLASTICS RECYCLERS (EUCERTPLAST)			-	

GIORGIO ARMANI

Materiali Cellulosici					
Criterio	Materiale	Certificazioni / Protocolli / Norme / Marchi / Programmi			% Raccomandata del Materiale Principale
Gestione responsabile delle foreste (criteri sociali, ambientali, economici)	Carta Legno	FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)			-
		PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES (PEFC)			
Gestione responsabile delle foreste (criteri sociali, ambientali, economici) + Processo a basso impatto ambientale	Viscosa / Rayon (viscosa di bamboo) Lyocell (viscosa di eucalipto) Modal (viscosa di faggio) Lantol (viscosa di latte) Acetato / Triacetato di cellulosa Fibre di gomma naturale	MATERIA PRIMA	FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)		-
		MATERIA PRIMA	PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES (PEFC)		
		MATERIA PRIMA + PROCESSO	EU Ecolabel		-
		MATERIA PRIMA + PROCESSO	LENZING, BIRLA, EASTMAN o altro fornitore con punteggio di almeno 25 su CANOPY STYLE: https://hotbutton.canopyplanet.org/	 	-

Materiali Biobased					
Criterio	Materiale	Certificazioni / Protocolli / Norme / Marchi / Programmi			% Raccomandata del Materiale Principale
Biobased		USDA CERTIFIED BIOBASED PRODUCT			50% MA 20% accettabile
		OK biobased			
		DIN-Geprüft Biobased			
		Bio-based content			
		ASTM D6866			-
		EN 16640:2017			-
		EN 16785-1:2015			-
		CEN/TS 16137:2011			-
Biodegradabile / Compostabile	Bioplastiche	OK biodegradable Soli – Marine – Water			-
		OK compostable			-
		Biodegradability: ISO 1485			-
		Biodegradability: ISO 17556			-
		Biodegradability: EN 13432			-
		Biodegradability: ISO 14855			-
		Biodegradability: EN 14046			-
		Biodegradability: ASTM 6400-04			-
		Compostability: EN 13432			-
		Compostability: EN 14995			-
		Compostability: D6400			-
		Compostability: ISO 17088:2008			-
Compostability: EN 14045			-		

CERTIFICAZIONI GENERALI
ISO 45001 Occupational health and safety
ISO 14001 Environmental health and safety
SA 8000 Social issues
EMAS Environmental health and safety
ISO 50001 Energy management
WRAP Social issues
EU Ecolabel Environment, social, chemicals, traceability

LAVORAZIONE TESSILE
BLUESIGN
OEKO TEX STEP
OEKO TEX "STANDARD 100 PLUS" (100 AND STEP)
CRADLE TO CRADLE
4SUSTAINABILITY PROTOCOL
OEKO TEX STANDARD 100
NORDIC SWAN
EU ECOLABEL
GOTS

CERTIFICAZIONI SUGLI EDIFICI
Leadership nella progettazione energetica e ambientale (LEED)
Green Globe Certification
Building Management System (BMS)
Building Energy Management System (BEMS)
Global Sustainability Assessment System (GSAS)

LAVORAZIONE DELLA PELLE / PRODUZIONE DEL CUOIO
LWG certification for leather manufacturers
LWG Chemical Management Module (CMM)
Naturleder Certification (Natural Leather)
ICEC – Traceability
TS SC 410 for "products system in tanneries"
ICEC – Traceability
TS PC 412 for "single product in tanneries"
CSCB certification
Oeko-Tex Leather Standard
Ecopelle / Ecoleather (UNI 11427:2015)
UNIC social accountability
LWG certification for leather traders

GIORGIO ARMANI

APPENDICE III: CERTIFICAZIONI SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

<p>Fibre da capra, pecora</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CERTIFIED GRASSFED & ANIMAL WELFARE APPROVED BY AGW - CERTIFIED HUMANE - RSPCA ASSURED - CERTIFIED KAROO MEAT - ORGANIC CERTIFICATION OUTSIDE THE EU - RED TRACTOR - IP SUISSE - WOOLWORTHS FREE RANGE LAMB - FARM ASSURED NAMIBIAN (FAN) MEAT - PASTURE FOR LIFE - SPCA CERTIFIED [MEAT] SHEEP
<p>Pelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> - BETER LEVEN - LABEL ROUGE VIANDES - CERTIFIED GRASSFED & ANIMAL WELFARE APPROVED BY AGW - CERTIFIED HUMANE - AMERICAN HUMANE CERTIFIED - RSPCA ASSURED – FOR BEEF & CALVES - LE VEAU SOUS LA MÈRE - CRENBA - CLASSYFARM - ORGANIC CERTIFICATION OUTSIDE THE EU - ANIMAL WELFARE CERTIFIED - NATURA-BEEF, NATURA-VEAL, SWISSPRIMBEEF - RED TRACTOR - IP SUISSE - PASTURE FOR LIFE - VEAL CARREFOUR QUALITY SCHEME - RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIED - CERTIFIED AMERICAN GRASSFED - CERTIFIED PASTUREFED - SPCA CERTIFIED BEEF CATTLE - CARNES DEL PASTIZAL - ABPO PANTANAL ORGANICO - CERTIFIED NATURAL BEEF & VEAL - BIRD FRIENDLY BEEF - AGRICUALITA